


AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: DOMANDE E RISPOSTE


in collaborazione con



Questa Guida è dedicata alla memoria di:
Giovanni MOROLDO e Germano CICUTTO,
Presidenti della sezione di Pordenone dell'A.I.T.Sa.M.
(Associazione Italiana Tutela Salute Mentale)

SOMMARIO

Presentazione ai lettori	3
Cos'è l'amministrazione di sostegno?	7
La legge 6 del 2004	15
La legge regionale n.19 del 2010	22
Il Regolamento regionale di attuazione della legge reg. n. 19/2010	25
Piccolo glossario	37
Modulo domanda per iscrizione	41
Bibliografia	43



L'Amministrazione di sostegno.

Cos'è l'amministrazione di sostegno?

Con la legge n. 6 del 9 gennaio 1964, è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto di protezione nel diritto civile in favore di persone **prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**, per le quali sono previsti interventi di sostegno temporaneo o permanente.

È importante rilevare da subito che l'amministrazione di sostegno si differenzia rispetto agli altri istituti previsti in precedenza per il fatto che la persona "amministrata" non perde la propria capacità di agire.

La Regione Friuli Venezia Giulia, nel novembre del 2010, ha emanato la Legge regionale n. 19 per promuovere, valorizzare e organizzare l'amministrazione di sostegno quale strumento di aiuto e di tutela.¹

Con un successivo Regolamento di attuazione della Legge, ha disciplinato le varie modalità di attuazione delle disposizioni in tema di promozione, sensibilizzazione e gestione di servizi per l'amministrazione di sostegno.²

Chi beneficia della figura dell'amministratore di sostegno?

L'amministrazione di sostegno è una misura idonea per malati, persone con disabilità psichica o fisica, malati psichici, soggetti affetti da Sindrome di Down, persone anziane, alcolisti, tossicodipendenti, e tutte le persone che hanno bisogno di un sostegno temporaneo o permanente.

Quali sono i presupposti per poter accedere all'amministrazione di sostegno?

Può essere sottoposto all'amministrazione di sostegno il soggetto che "per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".³

La legge prevede quindi la compresenza da un lato della sussistenza di una patologia e, dall'altro, come conseguenza, l'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Chi può presentare domanda?

Possono presentare il ricorso:

- il potenziale Beneficiario stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato;⁴
- il tutore o curatore
- il coniuge
- il pubblico ministero
- la persona stabilmente convivente
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali che sono impegnati nella cura della persona.⁷
- i parenti entro il quarto grado⁵
- gli affini entro il secondo grado⁶

1. Legge regionale 16 novembre 2010, n. 16: "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli"

2. Decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2011, n. 0190/Pres: Regolamento di attuazione della Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli)

Come richiedere la nomina di un amministratore di sostegno?

La nomina di un amministratore di sostegno presuppone la presentazione di un ricorso direttamente al Giudice Tutelare del domicilio del beneficiario. Per i residenti nei Comuni dell'Ambito 6.1 la sede di riferimento è il Tribunale di Pordenone.

In casi di comprovata urgenza, è possibile chiedere la nomina provvisoria di un amministratore di sostegno per il compimento, nelle more del procedimento definitivo, di atti che non possono essere rimandati.

È necessario il patrocinio di un avvocato?

Non è prevista la necessità che il ricorso venga presentato attraverso l'assistenza di un avvocato, potendo anche essere predisposto e sottoscritto anche personalmente seguendo dei modelli tipo o avvalendosi degli "Sportelli per l'amministrazione di sostegno" dell'Ambito.

Ovviamente però l'assistenza di un avvocato non è vietata e può essere utile se non indispensabile se la situazione del beneficiario presenti aspetti legati a problematiche economiche e giuridiche rilevanti o qualora sussistano gravi conflitti familiari.

Che informazioni deve contenere il ricorso?

Il ricorso deve contenere le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni (sociali, fisiche o psichiche) per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, l'indicazione dei poteri e degli atti che l'amministratore dovrà andare a compiere in affiancamento o in sostituzione del beneficiario, il nominativo e domicilio dei parenti del beneficiario entro il 4 grado, se conosciuti, nonché, se disponibile, il nominativo dell'amministratore nominando.

In estrema sintesi, il ricorso deve contenere il maggior numero di informazioni sulla situazione sanitaria, sociale e patrimoniale della persona per cui si richiede l'amministrazione di sostegno, con la relativa documentazione.

Le malattie devono essere documentate tramite certificazione medica.

Il giudice tutelare dovrà indicare nel suo decreto di nomina dell'amministratore di sostegno tutti gli atti da compiere ed i limiti di spesa. Pertanto l'ammontare della pensione, dell'indennità di accompagnamento, redditi da canoni di locazione, rette della casa di riposo o altre strutture residenziali, spese per il personale di cura, spese condominiali, etc...sono dati essenziali che devono essere adeguatamente documentati.

Stante il dovere del giudice tutelare di procedere all'audizione della persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno, va indicato nel ricorso se la persona può recarsi presso gli uffici del Tribunale o se invece l'audizione va effettuata al domicilio del beneficiario.

3. Articolo 404 del Codice Civile

4. il minore potrà ricorrere in prossimità del raggiungimento della maggiore età

5. Parenti entro il primo grado: genitori e figli; parenti entro il secondo grado: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli); parenti entro il terzo grado: bisnonni, pronipoti, zii; parenti entro il quarto grado: primi cugini (figli di un fratello o sorella dei genitori), zii dei genitori.

6. Sono i parenti della moglie/marito del beneficiario: suoceri e/o cognati

Quali documenti bisogna allegare alla domanda di nomina di un amministratore di sostegno?

Al ricorso bisogna necessariamente allegare i seguenti documenti del beneficiario:

- estratto dell'atto di nascita del beneficiario
- eventuale certificato che attesta l'impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del Giudice tutelare
- documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione
- documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale
- documenti attestanti l'eventuale opposizione dei parenti prossimi

Quali spese comporta la domanda per l'amministrazione di sostegno?

Le uniche spese riguardano alcune marche da bollo:

da apporre sulla documentazione da richiedere agli uffici comunali per il rilascio delle copie autentiche del ricorso e del decreto e necessarie per la notifica alla persona che sarà sottoposta ad amministrazione di sostegno ed, eventualmente, ai parenti che devono essere a conoscenza del procedimento; in questo caso la spesa può variare a seconda del numero delle pagine del ricorso.

Qual è quindi la procedura di nomina di un amministratore di sostegno?


La procedura prevede che il Giudice Tutelare nomini, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso e con proprio decreto, l'amministratore di sostegno, dopo aver sentito personalmente il beneficiario, accertato i suoi bisogni e il suo stato di salute.

Se la persona interessata non può presentarsi per un impedimento (ad esempio perché costretta a letto) davanti al Giudice, è questi che si reca a domicilio della persona.

Nel decreto di nomina viene indicato:

- la durata dell'incarico di amministratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
- l'oggetto dell'incarico dovendosi precisare gli atti che l'amministratore può compiere in presenza del beneficiario;
- gli atti che invece il beneficiario può compier personalmente ma con l'assistenza dell'amministratore;
- i limiti delle spese che l'amministratore può sostenere;
- la periodicità con cui l'amministratore deve riferire al Giudice Tutelare sull'attività svolta.

Il decreto di apertura e chiusura dell'amministrazione di sostegno sono immediatamente annotati dal Cancelliere in un apposito registro e vengono comunicati all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione a margine all'atto di nascita.



Cosa succede al momento del deposito del ricorso?

In calce al ricorso depositato, il Giudice tutelare appone un decreto con cui fissa il giorno e l'ora in cui il beneficiario (ed eventualmente i ricorrenti e gli altri legittimati) deve comparire in udienza per essere sentito.

In ogni caso è opportuno che a tale udienza si presenti anche colui che nel ricorso si è proposto come amministratore di sostegno.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

Nella scelta della persona da affiancare all'interessato, il Codice Civile dispone che il Giudice Tutelare tenga conto delle richieste del beneficiario. Per quanto tali richieste non siano vincolanti, le stesse devono essere comunque valutate dal Giudice nella scelta del soggetto più idoneo all'assunzione dell'incarico. In mancanza di designazione dell'interessato, sono chiamati alla funzione i familiari. Laddove per vari motivi i familiari non possano ricoprire l'incarico, è previsto che la scelta cada su persone estranee: per usare la formula del Codice, la scelta dell'amministratore deve avvenire "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario".

Per questo motivo, e per evitare le cosiddette "nomine istituzionali" con nomina quale amministratore di sostegno di Sindaci ed Assessori del Comune di residenza del beneficiario, con il Regolamento regionale, di cui si tratterà in dettaglio più avanti, presso ogni Ambito Distrettuale, anche quindi presso l'Ambito 6.1, è stato istituito l'Elenco delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore.

Chi NON può essere nominato amministratore di sostegno?

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (ad esempio le assistenti sociali del Comune).

Si può essere dispensati dall'assumere o anche dal continuare l'esercizio dell'amministrazione di sostegno?

I soggetti che hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o continuare l'esercizio dell'amministrazione sono:

- chi ha compiuto 65 anni;
- militari in attività di servizio
- chi ha più di tre figli minori
- ufficiali dello Stato
- chi esercita altra amministrazione
- ministri del culto
- chi è impedito per infermità permanente

La domanda di dispensa deve essere presentata al Giudice tutelare prima della prestazione del giuramento.

È prevista una retribuzione per l'amministratore di sostegno?

L'ufficio di amministratore di sostegno è essenzialmente gratuito.

Il Giudice tutelare, tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare all'amministratore di sostegno un'equa indennità.

Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?

Il decreto di nomina del giudice tutelare fissa i poteri dell'amministratore di sostegno e il grado di limitazione della capacità di agire della persona in stato di bisogno.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore deve tenere conto dei bisogni ed aspirazioni della persona beneficiaria e delle indicazioni del Giudice tutelare. Deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere e in caso di dissenso con il beneficiario deve informare il Giudice tutelare.

L'entità dell'incarico dipende dalla gravità dell'infermità e dalle dimensioni degli atti da compiere.

Può riguardare solo l'amministrazione degli affari patrimoniali, ma anche la cura sanitaria e sociale del beneficiario.

La presenza dell'amministratore di sostegno è uno dei requisiti per l'accesso alla rete delle case di riposo dell'Ambito 6.1

L'amministratore di sostegno deve inoltre predisporre con cadenza annuale un rendiconto da trasmettere al Giudice tutelare.

Quanto può o deve durare l'incarico?

L'amministratore, se persona terza estranea al nucleo familiare, non è tenuto a svolgere il suo incarico oltre 10 anni.

Diversamente, se si tratta di un parente o del coniuge o di persona stabilmente convivente, l'incarico, salvo gravi motivi, è a tempo indeterminato.

Quali atti può essere autorizzato a compiere l'amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno può essere autorizzato a compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione.


L'amministratore di sostegno deve essere autorizzato dal Giudice tutelare di volta in volta per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

In questo caso, l'amministratore di sostegno dovrà presentare una specifica domanda al Giudice tutelare per vedersi autorizzato l'atto.

A titolo puramente esemplificativo sono da considerarsi atti di

Ordinaria amministrazione:

- riscossione della pensione di invalidità, dell'assegno di cura o dell'indennità di accompagnamento;
- atti di acquisto di beni mobili per l'uso della persona interessata, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- atti di assunzione di obbligazioni che riguardino le spese necessarie per il mantenimento della persona interessata e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- pagamento di rette di ricovero per ospitalità in strutture semi-residenziali o residenziali o altri servizi forniti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali
- contratti di locazione di immobili che non superino i nove anni;
- disporre l'apertura e chiusura dei conti correnti e gestire rapporti bancari e po-



stali in genere: i conti correnti bancari e postali dovranno essere intestati all'amministrando e vincolati all'ordine del Giudice tutelare;

- presentare istanze alla Pubblica amministrazione ed a Enti previdenziali o mutualistici;
- ricercare personale addetto alla cura della persona dell'amministrando, e/o curare i rapporti con i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito 6.1, per valutare e attuare le forme di assistenza più opportune e/o espletare ogni attività atta a consentire l'eventuale inserimento dell'assistito in una struttura protetta;
- accedere alla documentazione clinica, prestare il consenso informato e consentire il compimento di eventuali accertamenti ed interventi sanitari ai fini di una continuità terapeutica, nel caso di incapacità del beneficiario.

Straordinaria amministrazione:

- atti di acquisto di beni mobili o immobili, purché non si tratti di beni il cui acquisto rientri nell'ordinaria amministrazione;
- riscossione di capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni o assunzione di obbligazioni, eccetto quelle rientranti nell'ordinaria amministrazione;
- accettazione di eredità o rinuncia, accettazione di donazioni o legati soggetti a patti e condizioni;
- stipula i contratti di locazione di immobili oltre il novennio.

Quale capacità conserva il beneficiario?

La persona beneficiaria conserva la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore e per quelli necessari per soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Quali atti possono essere annullati?

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno che eccedono il suo incarico e gli atti compiuti personalmente senza l'intervento necessario dell'amministratore possono essere annullati su istanza dell'amministratore, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. Il termine si prescrive in 5 anni e decorre dal momento in cui è stata revocata l'amministrazione di sostegno.

È prevista la revoca dell'amministrazione di sostegno?

Quando sussistono i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o la sostituzione dell'amministrazione di sostegno, può essere rivolta istanza motivata al Giudice tutelare da parte dei soggetti indicati al punto "Chi può presentare domanda?" Il Giudice tutelare provvede anche d'ufficio alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

Il Giudice tutelare può respingere il ricorso?

Il Giudice tutelare può rigettare, con decreto motivato, la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno.

Contro questa decisione il ricorrente può presentare reclamo alla Corte di Appello entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

Cosa succede se il beneficiario decede?

In questo caso l'amministrazione di sostegno decade automaticamente.

L'amministratore di sostegno dovrà comunque comunicare alla cancelleria civile del Giudice Tutelare l'avvenuto decesso con il certificato di morte e presentare al Giudice tutelare il rendiconto finale delle attività poste in essere per il beneficiario sino a quel momento.

Che differenza c'è tra amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione?

Precisando che la legge 6/2004 ha ritoccato in qualche dettaglio le discipline dell'interdizione e inabilitazione prevedendo occasioni e modalità di passaggio da una situazione all'altra, le differenze tra i tre istituti si possono così riassumere:

Interdizione:


Costituisce la misura più severa di salvaguardia prevista dal diritto civile. È attivabile contro gravi patologie e menomazioni del destinatario, a livello psichico, e tecnicamente si traduce nella sua impossibilità di agire. Di norma, destinatari di una sentenza di interdizione sono coloro i quali versano in condizioni di abituale infermità di mente tale da impedire loro di provvedere adeguatamente ai propri interessi. Tutti gli atti della persona vengono eseguiti dal **tutore** che ha la cura della persona a lui affidata, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.

Inabilitazione:

Destinatari dell'inabilitazione sono il maggiorenne, infermo di mente, il cui stato non sia così grave da dar luogo all'interdizione o coloro che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti, espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. In questo caso viene nominato un **curatore** che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Amministrazione di sostegno:

L'amministrazione di sostegno è una misura che si prefigge di salvaguardare le persone prive di autonomia nelle attività della vita quotidiana, intervenendo, rispetto a profili non solo di carattere economico, con il minor grado di limitazione della capacità di agire.



La legge 6 del 2004.

La legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno ha portato nell'ordinamento giuridico italiano due elementi distintivi:

- si rivolge a coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e forte rischio di esclusione sociale nel confronto con la società a causa di situazioni di fragilità e svantaggio anche contingenti e temporanee;
- propone alla comunità un ruolo attivo e solidale nel porsi come raccordo tra gli aspetti privati della persona e le istituzioni.

L'obiettivo fondamentale della norma è la protezione di chi ha un'autonomia compromessa garantendo comunque il riconoscimento delle sue aspirazioni senza necessariamente limitarne la capacità di agire.

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.



1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: «Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno».

Art. 404. – (Amministrazione di sostegno).

– La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.



Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1. delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2. della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3. dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6. della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (Soggetti). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (Procedimento). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto,

compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (Scelta dell'amministratore di sostegno). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa

l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.


Art. 409. – (Effetti dell'amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (Doveri dell'amministratore di sostegno). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è



tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendono al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di

sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – (Revoca dell'amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadeguata a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le pa-

role: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. – (Persone che possono essere interdette). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare

i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: «Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.


1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o



ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2. le complete generalità della persona beneficiaria;
3. le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».
2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La legge regionale n.19 del 2010.

Con la legge regionale 16 novembre 2010, n. 19, che titola "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli", la Regione Friuli Venezia Giulia ha dettato le norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno inteso quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.

La norma indica gli interventi promossi dalla Regione, disciplinati in dettaglio dal successivo Regolamento di attuazione, le azioni di sviluppo di una rete regionale di sportelli per la promozione ed il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno, la costituzione di specifici elenchi (a livello di Ambito ed a livello regionale).

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quanto prescritto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge, detta norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore

di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.

Art. 2

(Interventi)

1. La Regione, in coerenza con l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, lettera i), e l'articolo 8 della legge regionale 6/2006, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all'articolo 14 della legge regionale 6/2006, la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
 - b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
 - c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
 - d) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
 - e) sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto, con le modalità e nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6;
 - f) messa a sistema delle esperienze già attive;
 - g) rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
 - h) dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.

2. La Regione inoltre promuove:

- a) l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
 - b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.
3. I Comuni concorrono all'attuazione degli interventi previsti al comma 1 per il tramite del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006.

Art. 3

(Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno)


1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli denominati "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno".
2. Lo sportello ha i seguenti compiti:
 - a) promozione e sostegno del lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;
 - b) promozione di azioni di informazione, diffusione e promozione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, di corsi di formazione e aggiornamento;
 - c) supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e medica;

- d) attivazione e promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;
 - e) fungere da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone fragili, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
 - f) effettuazione di studi e ricerche connessi al tema dell'amministrazione di sostegno.
3. L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, può affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Elenchi degli amministratori di sostegno)

1. Ciascun Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni forma e conserva l'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno, inclusi quelli stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6.
2. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione centrale competente, a fini statistici e conoscitivi, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1.



Art. 5

(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)

1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Regione può prevedere interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.
- 2 bis. La rendicontazione degli interventi di sostegno di cui al comma 2 può ricomprendere spese sostenute entro dodici mesi dal decreto di concessione.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consultiva competente, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:
 - a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);

b) le modalità di rimborso degli oneri finanziari previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e);

c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3;

d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;

e) i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

Art. 7

(Modifica all' articolo 6 della legge regionale 6/2006)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia >>.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4737 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4738 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Spese per promuovere e sostenere l'istituzione e la gestione dello sportello

dell'amministratore di sostegno tramite i Servizi sociali dei Comuni>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4739 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione

<<Interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno>>.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il Regolamento regionale di attuazione della legge regionale n. 19/2010.

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 10 agosto 2011, è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Regione n. 0190/Pres del 2 agosto 2011 di esecuzione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela dei soggetti deboli).

Il Regolamento:

- ha disciplinato in dettaglio gli interventi finanziati dalla Regione a favore:
 - degli Enti gestori del Servizio social dei Comuni
 - degli amministratori di sostegno;
 - delle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
- ha fissato i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi locali e dell'elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e del registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, nonché i requisiti per l'iscrizione negli stessi;

- ha approvato lo schema di convenzione / protocollo di intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale.

Misure per gli Ambiti Distrettuali

Il Regolamento ha previsto due canali contributivi a favore degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni (Ambiti Distrettuali): uno per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuoverne la figura; uno per l'istituzione e la gestione di uno o più sportelli per la promozione ed il supporto all'istituto dell'amministrazione di sostegno.



Misure per gli amministratori di sostegno.

L'intervento finanziario della Regione a favore degli amministratori di sostegno si esplica mediante il rimborso del premio della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi purché la polizza stessa sia finalizzata esclusivamente alla copertura dei rischi derivanti dall'amministrazione del patrimonio della persona amministrata residente nel Friuli Venezia Giulia.

Gli interessati che abbiano i requisiti e intendano accedere al rimborso devono presentare domanda al Servizio sistema integrato degli interventi e servizi sociali, corredata dal decreto di nomina alla funzione di amministratore di sostegno emesso dal Tribunale, dalla polizza di assicurazione e dalla quietanza di pagamento del premio, oltre a copia del documento di identità in corso di validità.

La domanda può essere presentata in qualunque momento dell'anno e i rimborsi sono effettuati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La domanda mantiene la propria validità fino al secondo anno successivo a quello di presentazione.

Misure per le associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Solo per l'anno 2011, la Regione ha sostenuto le associazioni già operanti per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno tramite la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione sul territorio regionale di programmi di attività e interventi diretti a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2011, n. 0190/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli).

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) disciplina:
 - a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
 - b) le modalità di rimborso degli oneri finanziari a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto;
 - c) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione negli elenchi delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni;
 - d) i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

2. Con il presente regolamento altresì:

- a) sono disciplinate le modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 19/2010 ed è definito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19/2010 lo schema di convenzione e protocollo d'intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;
- b) in sede di prima attuazione sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2010.

Capo II

Forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno

Art. 2

(Destinatari dei finanziamenti)

1. Sono destinatari dei finanziamenti per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a pro-

muovere l'istituto dell'amministratore di sostegno, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale 19/2010, gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di seguito denominati Enti gestori.

Art. 3


(Interventi e azioni finanziabili)

1. Sono ammissibili a finanziamento:
 - a) interventi formativi finalizzati a fornire alle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno adeguate conoscenze riguardanti i doveri e le responsabilità connesse all'assunzione dell'incarico;
 - b) azioni di sensibilizzazione sulla figura dell'amministratore di sostegno con l'obiettivo di diffondere la conoscenza tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso all'istituto e di promuovere la disponibilità all'assunzione dell'incarico.
2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 possono essere realizzati anche in partenariato con altri soggetti istituzionali, enti di formazione e soggetti del privato sociale operanti in materia di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, aventi sede sul territorio regionale, secondo le forme di collaborazione ritenute più idonee.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. Gli Enti gestori che intendono realizzare gli interventi e le azioni



di cui all'articolo 3, per accedere ai finanziamenti presentano domanda, allegando una sintetica descrizione degli interventi e delle azioni previste, entro il 1° marzo di ogni anno al Servizio competente in materia di interventi e servizi sociali della Regione, di seguito denominato Servizio.

Art. 5

(Modalità di finanziamento)

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda secondo il seguente criterio:
 - a) il venti per cento in misura uguale fra i richiedenti;
 - b) il venti per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra 18 e 64 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
 - c) il trenta per cento in proporzione alla popolazione di età uguale o superiore a 65 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
 - d) il trenta per cento in proporzione alle amministrazioni di sostegno pendenti a favore di residenti in ciascun Ambito distrettuale richiedente, sulla base dei dati forniti dalla Corte d'Appello di Trieste entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. I finanziamenti sono concessi con decreto del Direttore del Servizio ed erogati in via anticipata in un'unica soluzione.

Art. 6

(Spese per gli interventi formativi e per le azioni di sensibilizzazione)

1. Per la realizzazione degli interventi e per le azioni di cui all'articolo 3 sono rendicontabili le seguenti spese ad essi direttamente riferibili:
 - a) corrispettivi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
 - b) spese per l'affitto di locali;
 - c) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;

- d) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- e) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al dieci per cento della spesa complessivamente ammessa.

Art. 7

(Rendicontazione dei finanziamenti e restituzione delle somme non Utilizzate)

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro i termini stabiliti con il decreto di concessione.
2. La rendicontazione è corredata da una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento.
3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso gli Enti gestori restituiscono le somme non utilizzate nei termini di cui al comma 1.

Capo III

Modalità di sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto

Art. 8

(Destinatari e oggetto del rimborso)

1. Agli amministratori di sostegno che assistono persone residenti in Regione e che, in ragione della loro funzione, hanno stipulato polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è concesso il rimborso del premio di assicurazione della polizza che sia esclusivamente finalizzata alla copertura dei rischi derivanti dall'amministrazione del patrimonio della persona amministrata.

Art. 9

(Domande di rimborso)

1. Per ottenere il rimborso gli interessati presentano domanda al Servizio, corredata dal decreto del Tribunale di no-

mina alla funzione di amministratore di sostegno, dalla polizza di assicurazione e dalla quietanza di pagamento del premio e da copia del documento di identità in corso di validità.

Art. 10

(Concessione ed erogazione del rimborso)

1. Il rimborso è concesso secondo la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 7/2000.
2. L'erogazione del rimborso è disposta contestualmente alla sua concessione.
3. Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide fino alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

Capo IV

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni

Art. 11

(Istituzione dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2010, gli Enti gestori istituiscono, entro il 31 dicembre 2011, l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina.
2. Nell'elenco sono iscritte le persone aventi residenza nel territorio di competenza dell'Ambito distrettuale presso il quale l'elenco è istituito.

3. Il richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente nel territorio di Ambiti distrettuali diversi da quello di appartenenza.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'Ente gestore titolare dell'elenco presso il quale il soggetto è iscritto comunica tale informazione agli Enti gestori dell'Ambito distrettuale per il quale l'iscritto ha manifestato la propria opzione.

Art. 12


(Procedimento di iscrizione)

1. Gli Enti gestori disciplinano il procedimento di iscrizione nell'elenco secondo le proprie norme di organizzazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo, assicurando l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 13

(Requisiti e documentazione per l'iscrizione nell'elenco)

1. Le persone che intendono iscriversi nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno non devono incorrere nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del



codice civile e devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere residenti in regione;
 - b) non avere riportato condanne penali.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono necessari:
- a) la presentazione di un curriculum vitae con indicazione di almeno le seguenti informazioni:
 - 1) dati anagrafici e di residenza;
 - 2) titolo di studio;
 - 3) professione;
 - 4) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
 - 5) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
 - b) la presentazione di una dichiarazione d'intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica delle attività svolte.

Art. 14

(Informazioni contenute nell'elenco)

1. Nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, per ogni iscritto, sono riportate almeno le seguenti informazioni, desumibili dal curriculum vitae:
 - a) dati anagrafici e di residenza;
 - b) titolo di studio;
 - c) professione;
 - d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
 - e) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
 - f) opzioni territoriali espresse nell'ambito del procedimento d'iscrizione disciplinato dagli Enti gestori.

Art. 15

(Cancellazione dall'elenco)

1. La cancellazione dall'elenco è effettuata:
 - a) su richiesta dell'iscritto;
 - b) nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti di cui all'articolo 13;
 - c) nel caso di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
 - d) nel caso di ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
 - e) nel caso in cui l'iscritto trasferisca la residenza fuori regione o presso un Comune della regione appartenente a un diverso Ambito distrettuale.
2. Qualora l'iscritto trasferisca la propria residenza in un Comune della regione appartenente a un diverso Ambito distrettuale, l'Ente gestore titolare dell'elenco nel quale il soggetto risulta iscritto trasmette i relativi atti all'Ente gestore dell'ambito distrettuale di destinazione ai fini della iscrizione nel relativo elenco, previo consenso dell'interessato.

Art. 16

(Verifica periodica dei requisiti)

1. Gli Enti gestori provvedono almeno con cadenza triennale alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 13.

Art. 17

(Rapporti con l'Autorità giudiziaria)

1. L'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno è messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria cui compete la nomina.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ente gestore può sottoscrivere appositi accordi con l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 18

(Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno)

1. Presso il Servizio è istituito con decreto del Direttore di Servizio, per finalità statistiche e conoscitive, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, risultante dalla raccolta degli elenchi di cui all'articolo 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli Enti gestori trasmettono entro il 1° marzo di ogni anno copia dei propri elenchi al Servizio della Direzione Centrale competente.

Capo V

Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso

Art. 19

(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)

1. Presso il Servizio è istituito, con decreto del Direttore del Servizio, il registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di seguito denominato Registro.
2. Il Registro è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003.

Art. 20

(Requisiti per l'iscrizione al Registro)

1. Possono iscriversi nel Registro:
 - a) le associazioni;
 - b) le cooperative sociali;
 - c) gli altri soggetti del privato sociale aventi personalità giuridica.


2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) almeno dodici mesi di attività alla data di presentazione della domanda d'iscrizione;
 - b) assenza di condanne penali in capo ai rappresentanti legali dell'ente e ai soggetti che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) presenza nello statuto di finalità specificatamente rivolte alla promozione dell'amministratore di sostegno;
 - d) sede nel territorio regionale.
3. Sono considerati requisiti utili in luogo di quello di cui al comma 2, lettera c), la contestuale presenza:
- a) nello statuto o nell'accordo degli aderenti, di finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;
 - b) nella compagine sociale o associativa, di almeno tre soci o associati che nel corso del biennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro hanno svolto attività documentata di promozione della figura dell'amministratore di sostegno o hanno assunto la funzione di amministratore di sostegno nell'ambito del territorio della regione.

Art. 21

(Procedimento di iscrizione)

1. Per l'iscrizione nel Registro le organizzazioni interessate presentano domanda sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio competente, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto oppure dell'accordo tra gli aderenti;
 - b) elenco nominativo di coloro che



ricoprono le diverse cariche associative o sociali;

c) relazione dettagliata sull'attività dell'organizzazione con allegata copia di eventuali accordi sottoscritti con enti e istituzioni finalizzati alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno;

d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Direttore di servizio competente dispone l'iscrizione nel Registro oppure, con provvedimento motivato, il diniego dell'iscrizione da comunicare all'organizzazione richiedente.

Art. 22

(Informazioni contenute nel Registro)

1. Per ogni soggetto iscritto nel Registro sono riportate le seguenti informazioni:

a) denominazione;

b) sede legale;

c) nominativo del rappresentante legale;

d) eventuali sedi operative o amministrative.

Art. 23

(Aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro e verifica periodica dei requisiti)

1. I soggetti iscritti nel Registro sono tenuti a:

a) comunicare eventuali modificazioni dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti trasmettendo copia autentica dei relativi atti;

b) comunicare ogni modifica intervenuta nelle cariche associative o sociali;

c) comunicare l'eventuale condanna penale a carico di coloro che ricoprono le diverse cariche associative o sociali;

d) trasmettere copia degli eventuali accordi di cui all'articolo 21, comma 2, lett. c);

e) comunicare ogni altro fatto rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro.

2. Il Servizio competente provvede alla revisione del Registro con cadenza almeno triennale e può richiedere in

qualsiasi momento ai soggetti iscritti di comprovare la permanenza dei requisiti validi per l'iscrizione nel Registro o verificarli attraverso procedure d'ufficio.

3. Qualora a seguito delle informazioni acquisite si accerti che sono venuti a mancare i requisiti di iscrizione è disposta la cancellazione dal Registro.

Capo VI

Modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e schema di convenzione e protocollo d'intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

Art. 24

(Finalità e destinatari dei finanziamenti)

1. Gli Enti gestori sono i destinatari dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 19/2010 finalizzati all'istituzione e alla gestione di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno.

Art. 25

(Funzioni dello Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e modalità di gestione)

1. Lo sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno, di seguito denominato Sportello per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2010, può essere gestito in forma singola o in forma associata tra più Enti gestori, sulla base di appositi accordi, in via diretta o tramite affidamento a uno o più soggetti iscritti nel Registro.

2. In caso di affidamento della gestione

dello Sportello, gli Enti gestori stipulano convenzioni o protocolli d'intesa utilizzando lo schema-tipo allegato al presente regolamento.

Art. 26

(Modalità di finanziamento)

1. Gli Enti gestori che intendono istituire o gestire gli Sportelli, per accedere ai finanziamenti presentano domanda entro il 1° marzo di ogni anno al Servizio.

2. Le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda con modalità di cui all'articolo 5.

3. Nel caso gli Enti gestori intendano istituire o gestire gli Sportelli in forma associata, la domanda è presentata in forma congiunta con indicazione dell'Ente gestore referente, al quale viene erogato il contributo alla cui determinazione concorrono le quote di riparto spettanti a ognuno.

4. I finanziamenti sono erogati in via anticipata in un'unica soluzione.

Art. 27

(Spese rendicontabili)

1. Sono rendicontabili le spese direttamente ed esclusivamente riferibili alla istituzione o alla gestione dello Sportello, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) costi del personale che svolge attività di sportello, comprensivi di eventuali rimborsi spese;

b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;

c) spese per l'affitto di locali;

d) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;

e) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;

f) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al dieci per cento della spesa complessivamente ammessa.

2. In caso di affidamento della gestione

secondo quanto previsto al comma 2. articolo 25, è ammesso a rendiconto il costo dell'incarico riferito alle medesime tipologie di spesa contemplate al comma 1.

Art. 28

(Modalità di rendicontazione)

1. La rendicontazione è effettuata dall'Ente gestore referente ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il termine stabilito con il decreto di concessione.

2. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso gli Enti gestori restituiscono le somme non utilizzate entro il medesimo termine di cui al comma 1.

Capo VII


Interventi di sostegno, in sede di prima attuazione della legge regionale 19/2010, alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno

Art. 29

(Finalità degli interventi di sostegno)

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2010, interviene a favore delle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno mediante la concessione di contributi per la realizzazione nel territorio regionale di programmi di attività e interventi diretti a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno e a diffonderne informazioni utili.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in sede di prima attuazione della legge regionale 19/2010.



Art. 30

(Associazioni destinarie degli interventi e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 29 le associazioni che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) presenza nello statuto di finalità coerenti con la promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
 - b) ubicazione della sede legale o operativa in regione;
 - c) essere costituite e operanti alla data del 1 gennaio 2011.
2. Sono considerate operanti alla data del 1 gennaio 2011 le associazioni che hanno svolto, nel corso dell'anno 2010, attività finalizzate alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Art. 31

(Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 29, i legali rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 30 presentano domanda entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento al Servizio.
2. La domanda è corredata da:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo fra gli aderenti;
 - b) dichiarazione di aver svolto nel corso dell'anno 2010 attività finalizzate alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno con descrizione delle stesse;
 - c) relazione illustrativa del programma di attività promozionali della figura dell'amministratore di sostegno che si intendono realizzare, del contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, dei tempi, luoghi e modalità di realizzazione dell'intervento, degli obiettivi e dei risultati attesi, delle attività previste, del numero e caratteristiche dei destinatari;

- d) preventivo di spesa;
 - e) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.
3. Ciascuna associazione può presentare una sola domanda.

Art. 32

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti al programma di attività e di interventi:
 - a) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
 - b) spese per l'affitto di locali;
 - c) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
 - d) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale.

Art. 33

(Concessione del contributo)

1. Le risorse disponibili sono ripartite proporzionalmente fra le associazioni che hanno presentato domanda in relazione alle spese complessivamente ammesse.
2. Il contributo è concesso, con decreto del Direttore del Servizio, fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non può in ogni caso eccedere euro 15.000,00.

Art. 34

(Erogazione e rendicontazione del contributo)

1. Il contributo è erogato in due soluzioni, con un acconto in via anticipata pari al 70% della somma assegnata e un saldo per la rimanente quota dopo la presentazione del rendiconto.
2. La rendicontazione è effettuata ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000 entro i termini stabiliti con il decreto di concessione.

Capo VIII

Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello

Art. 35

(Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2010 è definito lo schema di convenzione/protocollo d'intesa di cui all'allegato A, da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni dell'allegato A sono disposte con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche sociali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

(Deroga al termine di presentazione delle domande di Finanziamento)

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'articolo 4 e all'articolo 26 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 37

(Ripartizione delle risorse in via transitoria)


1. In sede di prima attuazione nonché nelle more dell'acquisizione a regime dei dati sulle amministrazioni di sostegno pendenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda secondo il seguente criterio:

- a) il venti per cento in misura uguale fra i richiedenti;
- b) il trenta per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra 18 e 64 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- c) il cinquanta per cento in proporzione alla popolazione di età uguale o superiore a 65 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti.

Art. 38

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.





Piccolo Glossario

<p>Affinità</p>	<p>È il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto. Il grado di affinità dei parenti del coniuge è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di primo grado: genitori del coniuge - di secondo grado: fratelli e sorelle del coniuge
<p>Ambito Distrettuale 6.1</p>	<p>Organizzazione che gestisce le funzioni in materia di servizio sociale che i Comuni che lo compongono (Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile) hanno deciso di svolgere in forma associata, ai sensi della legge regionale n. 6 del marzo 2006.</p>
<p>Amministratore di sostegno</p>	<p>È la persona nominata dal Giudice tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, la persona che per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.</p>
<p>Assistenza sociale</p>	<p>Disciplina professionale il cui scopo è migliorare la qualità della vita ed il benessere di un individuo, gruppo o comunità intervenendo per mezzo di ricerca, progetti personalizzati e valutazione del bisogno.</p>
<p>Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione</p>	<p>La legge non definisce gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In generale sono atti di ordinaria amministrazione quelli diretti alla gestione del reddito, quelli diretti alla conservazione del patrimonio e che non determinano un rischio di alterazione dello stesso (ad esempio riscossione della pensione,...). Tali atti in genere non sono soggetti ad autorizzazione. Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (es. il mutuo, l'accettazione di eredità,...). Tali atti sono soggetti ad autorizzazione preventiva.</p>
<p>Atto di designazione</p>	<p>È l'atto con cui una persona capace, nel pieno possesso delle sue facoltà volitive e cognitive, individua la persona di sua fiducia che potrà rivestire l'ufficio di amministratore di sostegno nel caso di sua futura incapacità. È possibile effettuare questa designazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p>
<p>Beneficiario</p>	<p>La persona che viene sottoposta e beneficia dell'amministrazione di sostegno ed a favore della quale viene emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno. Oltre che beneficiario, è anche denominata amministrato o assistito.</p>

Capacità di agire	Indica l'idoneità di una persona a compiere attività rilevanti per il diritto. È in concreto la capacità di disporre dei propri diritti, di obbligarsi assumendo precisi impegni mediante manifestazioni di volontà personale. Si acquista la capacità generale di agire con la maggiore età. L'incapacità di agire può essere assoluta (minori e interdetti) o relativa (minori emancipati, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno e interdetti per cui è stata prevista la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione).	-
Corte di Appello	In materia di amministrazione di sostegno è l'organo competente a giudicare sui reclami presentati contro i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare.	-
Consenso informato	Si tratta di una forma speciale di consenso dell'avente diritto e consiste nell'autorizzazione espressa dal paziente alla propria partecipazione a una ricerca clinica, nell'uso di farmaci o di metodiche diagnostiche terapeutiche, previa specifica informazione sulla natura, finalità e rischi connessi.	-
Decreto di nomina	Il decreto è la forma più semplice di provvedimento del Giudice che in genere non richiede motivazione. È il provvedimento immediatamente esecutivo con cui il Giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno, pronunciandosi sul ricorso per la nomina deposita presso il suo ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal Giudice tutelare, sia su istanza di parte, oppure d'ufficio.	-
Dimora	Luogo dove una persona si trova in via transitoria, ma con un minimo di stabilità. Non può confondersi con il "soggiorno", come ad esempio in albergo.	-
Elenco degli amministratori di sostegno	Elenco promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con apposita legge e regolamento e curato dall'Ufficio Direzione e Programmazione dell'Ambito 6.1 (altre info su www.ambitosacile.it)	-
Giudice Tutelare	È l'organo del potere giudiziario a cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona ed in tema di amministrazione dei suoi beni. È l'organo del pubblico potere cui è affidata l'attuazione dell'interesse generale che l'ordinamento riconnette alla protezione dell'incapace. Le sue funzioni sono direttive, deliberative, consultive e di controllo. Con riferimento all'amministrazione di sostegno, è l'organo competente a ricevere il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno e a pronunciarsi sul medesimo entro 60 giorni dal deposito. Il Giudice tutelare è altresì competente ad assumere tutti i provvedimenti che si rendono necessari durante il corso dell'amministrazione di sostegno.	-

Notificazione	Atto compiuto dall'ufficiale giudiziario avente la funzione di portare a conoscenza del destinatario un altro atto, sempre redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia conforme all'originale.	-
Parentela	È il vincolo che unisce le persone discendenti l'una all'altra, detti anche "consanguinei" (parenti in linea retta come padre e figlio, nonno e nipote,...) o discendenti da un capostipite comune (parenti in linea collaterale come fratelli, cugini, zio e nipote,...). Il rapporto fra i coniugi non è né di parentela né di affinità, ma è detto coniugio.	-
Patrimonio	Complesso di beni, mobili e immobili, che appartengono ad una persona.	-
Prodigalità	Condizione di chi per motivi per lo più legati ad una sofferenza di natura psichica tende a spendere senza alcun limite, con rischio di dissipazione del proprio patrimonio.	-
Reclamo	Atto di contestazione avverso un provvedimento emesso da un altro ordine giudicante. Nell'amministrazione di sostegno, contro il decreto del Giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte di Appello.	-
Rendiconto	È l'atto con cui l'amministratore di sostegno illustra l'attività svolta nell'interesse della persona a favore della quale è diretto il suo ufficio. Deve contenere la descrizione cronologica di tutte le attività di gestione del patrimonio, ma soprattutto una illustrazione dettagliata delle condizioni di vita e di salute del beneficiario, ponendosi quindi come momento di verifica dell'attuazione del progetto predisposto a favore della persona.	-
Ricorso	È l'atto introduttivo con cui la persona legittimata chiede al Giudice tutelare di adottare il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, con contestuale nomina dell'amministratore di sostegno.	-
Ricorrenti	Sono le persone legittimate a presentare il ricorso di nomina dell'amministrazione di sostegno.	-
Ufficiale giudiziario	Il Giudice nella sua funzione di avvale di alcuni uffici complementari impersonati da organi ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Fra questi organi c'è l'ufficiale giudiziario che ha l'incombenza della notificazione di atti.	-



Modulo domanda per iscrizione all'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno

Il sottoscritto.....nato il...../...../.....a.....
Provincia (), residente ain via.....,
codice fiscale.....
recapiti telefonici e di posta elettronica.....

Chiede

Di volersi iscrivere nell'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 02/08/11

n. 190/Pres. – Regolamento di attuazione della LR 19/11/2010, n. 19

E a tal fine dichiara:

Di non essere incorso nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del Codice Civile;
Di possedere i requisiti previsti dall'art. 13 del citato Regolamento di attuazione della LR n. 19/2010 (residenza in Regione ed assenza di condanne penali) nonché di impegnarsi a comunicarne il perduto possesso.

Opzioni territoriali.

Oltre a quello di Sacile, NON desidera iscriversi in Elenchi di altri Ambiti regionali
Desidera iscriversi ANCHE negli Elenchi dei seguenti altri Ambiti regionali (barrare)

- Ambito Distrettuale 1.1 – Ente Gestore Comune di Duino-Aurisina
- Ambito Distrettuale 1.2 – Ente Gestore Comune di Trieste
- Ambito Distrettuale 1.3 – Ente Gestore Comune di Muggia
- Ambito Distrettuale 2.1 – Ente Gestore Comune di Gorizia
- Ambito Distrettuale 2.2 – Ente Gestore Comune di Monfalcone
- Ambito Distrettuale 3.1 – Ente Gestore ASS n. 3 Alto Friuli (Gemona)
- Ambito Distrettuale 3.2 – Ente Gestore ASS n. 3 Altro Friuli (Tolmezzo)
- Ambito Distrettuale 4.1 – Ente Gestore ASS 4 Medio Friuli (San Daniele del Friuli)
- Ambito Distrettuale 4.2 – Ente Gestore Comune di Tarcento
- Ambito Distrettuale 4.3 – Ente Gestore Comune di Cividale del Friuli
- Ambito Distrettuale 4.4 – Ente Gestore Comune di Codroipo
- Ambito Distrettuale 5.1 – Ente Gestore Comune di Cervignano del Friuli
- Ambito Distrettuale 5.2 – Ente Gestore Comune di Latisana
- Ambito Distrettuale 5.3 – Ente Gestore Comune di Udine
- Ambito Distrettuale 6.2 – Ente Gestore Comune di San Vito al Tagliamento
- Ambito Distrettuale 6.3 – Ente Gestore Comune di Azzano Decimo
- Ambito Distrettuale 6.4 – Ente Gestore Comune di Maniago



Informazioni curriculari

Titolo di studio.....
 Professione.....
 Esperienze utili allo svolgimento di attività connesse all'incarico di Amministratore di Sostegno
 Partecipazione ad iniziative formative in materie connesse all'attività di Amministratore di Sostegno

Altre informazioni utili

Disponibilità ad aiutare persone con problemi di:
 non autosufficienza correlata alla vecchiaia
 disabilità
 salute mentale
 dipendenza da sostanze
 altro
 (specificare).....

Eventuali precedenti nomine in qualità di:

tutore	incarico ancora in corso	SI	NO
protutore	incarico ancora in corso	SI	NO
curatore	incarico ancora in corso	SI	NO
Amministratore di sostegno	incarico ancora in corso	SI	NO

Dichiarazione di intenti (art. 13, comma 2, lett.B) del DPR 190/2011)

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica delle attività svolte.
 Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data

Firma


Bibliografia.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – “100 domande e risposte sull’amministrazione di sostegno” a cura di Paolo Cendon – marzo 2008

Servizio per l’Amministrazione di sostegno presso la Federazione per il Sociale e la Sanità, Bolzano, 2011: “Amministrazione di sostegno. Domande e risposte.” (altre info su: HYPERLINK “http://www.ads.bz.it” www.ads.bz.it)

Codacons Friuli Venezia Giulia, “L’amministrazione di sostegno. Cos’è”

Consorzio Isontino Servizi Integrati – Guida all’Amministrazione di sostegno – novembre 2007



“C'è un soggetto in difficoltà, il quale domanda a chi è in grado di darglielo (o qualcuno lo fa in sua vece) un soccorso gestionale. Si tratta di un cittadino che sarà certo vulnerabile, sotto questo o quell'aspetto; ma che intende mantenere fra le sue dita gran parte delle briglie almeno sul piano informativo, spesso anche su quello decisionale, per ciò che lo riguarda.

Nessun serio stigma sociale o culturale, quindi, quello destinato a incombere sull'amministrazione di sostegno.”

(Cendon, 2008)



AIASS ONLUS

sede legale

Viale Martelli 51 – 33170 (PN) cell. 335 823 1103

www.aiassonlus.it – mail info@aiassonlus.it

mailpec: aiassonlus@pec.csvfvg.it

sede operativa secondaria: Via Michelotti 33 - 00158 Roma

scritta al n. 1116 del Registro Volontariato Reg. FVG

Iscritta al n.17 Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.